

## **Edizione di martedì 22 Dicembre 2020**

### **CASI OPERATIVI**

**Prova della notificazione telematica del ricorso per Cassazione**  
di **EVOLUTION**

### **AGEVOLAZIONI**

**Le nuove modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali**  
di **Debora Reverberi**

### **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la conversione delle dta**  
di **Alessandro Carlesimo**

### **IVA**

**L'irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile**  
di **Ennio Vial**

### **ACCERTAMENTO**

**Accertamento bancario: la prova analitica è sempre a carico del contribuente**  
di **Angelo Ginex**

## CASI OPERATIVI

### **Prova della notificazione telematica del ricorso per Cassazione** di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

## I PRINCIPI DI PROCEDURA CIVILE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*La prova della notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazione deve essere fornita con modalità telematiche?*

Come noto, l'articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992, così come modificato dall'articolo 16 D.L. 119/2018, ha reso obbligatoria, a far data dal 1° luglio 2019, la notifica telematica degli atti processuali nei giudizi tributari di primo e secondo grado.

Nel caso del giudizio in Cassazione, invece, non è stato ancora avviato il processo civile telematico.

Di qui, pertanto, il dubbio circa la prova della notificazione a mezzo pec del ricorso per cassazione, qualora venga contesta, ad esempio, l'inammissibilità dello stesso per essere stato proposto oltre il termine di impugnazione previsto dalla legge.

[\*\*CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION\*\*](#)



## AGEVOLAZIONI

### **Le nuove modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**La disciplina innovata del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali** contenuta nel nuovo piano nazionale Transizione 4.0 e nel DDL di Bilancio 2021 è caratterizzata da **tempistiche di fruizione accelerata e anticipata dell'agevolazione**.

Le nuove modalità di fruizione si applicheranno, in caso di approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 nel testo attualmente vigente, **agli investimenti effettuati a decorrere dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.**

#### Modalità di utilizzo del credito d'imposta

L'unica modalità ad oggi ammissibile di fruizione del credito d'imposta è **l'utilizzo diretto mediante compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

A tal proposito si segnala che, **fra le proposte emendative segnalate** alla Legge di Bilancio 2021, ricorre l'introduzione, in alternativa all'utilizzo in compensazione, del **meccanismo di cessione anche parziale del credito a soggetti terzi, inclusi il fornitore dei beni, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

#### Accelerazione della fruizione

**La disciplina innovata accorcia il periodo di compensazione** del credito d'imposta, **indipendentemente dalla tipologia di beni** oggetto di investimento.

**La normativa previgente all'[articolo 1, comma 191, L. 160/2019](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2020) prevedeva **la compensazione in 5 quote annuali costanti, ridotte a 3 nel caso in cui oggetto di investimento fossero beni strumentali immateriali 4.0**, ovvero software, sistemi e *system*

*integration*, piattaforme e applicazioni inclusi nell'allegato B annesso alla **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017).

La nuova disciplina **accorta il periodo di fruizione in 3 quote annuali costanti per ogni tipologia di bene e per ogni investimento effettuato nell'intero periodo di vigenza dell'agevolazione** dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 che siano stati validamente prenotati entro il 31.12.2022.

Un'importante novità è l'introduzione della **facoltà di fruizione del credito d'imposta in un'unica quota annuale per i soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**, limitatamente ai seguenti investimenti:

- **in beni strumentali materiali e immateriali ordinari**, inclusi gli strumenti e i dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro *agile* ex articolo 18 L. 81/2017;
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021**.

La facoltà di fruizione in unica soluzione non si applica dunque né agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, né agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 purché validamente prenotati al 31.12.2022.

### Anticipazione del momento di fruizione

La normativa previgente all'articolo 1, comma 191, L. 160/2019 prevedeva la decorrenza della compensazione a partire rispettivamente **dal 01.01 dell'anno successivo**:

- **al momento di entrata in funzione dei beni materiali ordinari**;
- **al momento di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0**.

La disciplina innovata **anticipa il momento di fruizione, consentendo la compensazione immediata** della prima o unica quota:

- **dall'anno di entrata in funzione per beni materiali e immateriali ordinari**;
- **dall'anno di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0**.

In continuità con la disciplina dell'iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali *ex L. 160/2019*, in caso di disallineamento temporale (anni solari diversi) tra entrata in funzione del bene 4.0 e interconnessione, è ammessa la facoltà di fruizione anticipata dall'anno di entrata in funzione del credito d'imposta in misura ridotta, spettante per i beni ordinari, rinviando la fruizione del credito d'imposta in misura piena dall'anno di interconnessione.

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2020 **il numero di quote di compensazione del credito decorrenti dall'anno di avvenuta interconnessione del**

bene resta inalterato anche in caso di fruizione anticipata, con l'effetto di produrre:

- **n quote annuali ridotte decorrenti dall'anno di entrata in funzione fino all'anno antecedente l'interconnessione;**
- **3 quote annuali di fruizione decorrenti dall'anno di interconnessione.**

Tipologia di bene	Tipologia di soggetto	Quote annuali	Momento di decorrenza della fruizione
Beni materiali e immateriali ordinari	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi < 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	1	Anno di entrata in funzione del bene
	Imprese ed esercenti arti o professioni con ricavi ? 5 milioni di euro (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021)	3	
	Imprese ed esercenti arti o professioni (investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)	3	
Beni materiali e immateriali 4.0	Imprese (investimenti 16.11.2020 – 31.12.2022 + 01.01.2023 – 30.06.2023 prenotati al 31.12.2022)	3	Anno di interconnessione del bene Oppure Anno di entrata in funzione del bene in misura ridotta

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la conversione delle dta**

di Alessandro Carlesimo

DIGITAL

Seminario di specializzazione

## IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Scopri di più >

Scade il **31 dicembre 2020** il termine entro il quale è concessa la facoltà di **cedere crediti in sofferenza** con il diritto di trarre in **tax credit** le attività riferibili alle **perdite fiscali** ed alle **eccedenze di Ace** inutilizzate.

L'istituto, regolato all'[\*\*articolo 44-bis D.L. 34/2019\*\*](#) e di recente rivisitato ad opera dell'[\*\*articolo 72 D.L. 104/2020\*\*](#), risponde ad una duplice finalità: *in primis*, favorire la **monetizzazione di crediti inesigibili mediante la loro cessione a terze parti**; *in secundis*, consentire alle imprese prive di redditi imponibili di trarre **beneficio immediato dalle attività fiscali riconnesse ai seguenti componenti negativi di reddito**:

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;**
- **rendimento nozionale degli incrementi Ace** non ancora dedotto né convertito in credito Irap.

Possono accedere al **regime** le **imprese esercitate in forma collettiva**, qualunque sia l'oggetto dell'attività svolta e **indipendentemente da parametri dimensionali**.

Rientrano dunque nell'**ambito soggettivo** di applicazione sia le **società di capitali** che le **società di persone** (con l'inclusione del **comma 1 quater** è stato fugato ogni dubbio in ordine alla possibilità di ammettere al regime anche le suddette persone giuridiche).

L'opportunità è invece preclusa alle società per le **quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 180/2015**, ovvero lo **stato di insolvenza** in conformità alla **Legge fallimentare** o al Codice della crisi e dell'insolvenza ([\*\*articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 14/2019\*\*](#)).

Come accennato, affinché possa aver luogo la conversione delle perdite fiscali e delle

eccedenze di Ace, è necessario che l'impresa **proceda, entro il 31 dicembre 2020, al trasferimento a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti.**

Al proposito, il debitore è ritenuto inadempiente quando il mancato soddisfacimento del debito *"si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto"* ([\*\*articolo 44-bis, comma 5, D.L. 34/2019\*\*](#)).

Nel silenzio della legge, si considera ammessa **ogni forma di alienazione** in grado di procurare mezzi liquidi al cedente, senza alcun discriminio tra operazioni che trasferiscono le posizioni creditorie **"salvo buon fine"** e quelle che, di converso, implicano il sostanziale trasferimento di **tutti rischi** connessi alla titolarità del credito.

La cessione deve essere effettuata nei confronti di società **non legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 cod. civ. e non soggette a controllo comune.**

La conversione delle eccedenze **soggiace ad alcune limitazioni:** in particolare, **le componenti possono essere trasformate in credito d'imposta fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti** e, in ogni caso, **i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020** dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

**Nel caso in cui il credito ceduto sia stato, a sua volta, acquistato a titolo oneroso da terzi,** occorrerà tener conto nella determinazione delle soglie del **valore di acquisto del credito.**

Inoltre, nell'ipotesi in cui uno stesso credito sia oggetto di plurime traslazioni, si prevede che **il vantaggio fiscale si produca una sola volta con riferimento ai diversi trasferimenti:** è così evitato il fenomeno di moltiplicazione del beneficio in relazione al medesimo credito. Sono tuttavia fatte salve le cessioni di crediti precedentemente acquistati da controparti che **non hanno beneficiato del regime di conversione.**

La scelta di conversione si pone in **rapporto di alternatività** rispetto alla fruizione del beneficio fiscale mediante deduzione dal reddito imponibile: la **conversione delle dta è irreversibile** e, quindi, **dal momento in cui si opta per tale soluzione, viene preclusa ogni possibilità di ripristino dell'attitudine dei componenti ad essere portati in deduzione in conformità al previgente status fiscale.**

In particolare, l'operazione di trasformazione segue il **criterio matematico** già adottato con riferimento ad altre fattispecie similari (cfr. [\*\*circolare 21/E/2015\*\*](#)), consistente nel **moltiplicare le eccedenze residue per l'aliquota d'imposta** applicabile in funzione del regime di tassazione adottato dalla società (o dai soci, in ipotesi di trasparenza fiscale).

La conversione ha luogo a prescindere dalla rilevazione in bilancio della fiscalità differita, il legislatore prevede infatti che sia **irrilevante l'avvenuta iscrizione o meno delle deferred tax**

**assets.** Al riguardo, si rammenta che **non tutte le società procedono allo stanziamento delle attività per imposte anticipate** in considerazione del fatto che i principi contabili permettono la rilevazione soltanto qualora sussista la **ragionevole certezza del loro futuro recupero**, data dalla proiezione di risultati fiscali non inferiori all'ammontare delle differenze negative da dedurre (cfr. Principio Oic 25).

A decorrere dalla **data di efficacia giuridica di cessione** dei crediti deteriorati, **il credito fiscale che ne deriva è suscettibile di vari utilizzi:**

- può essere utilizzato in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e senza sottostare ai limiti annui stabiliti all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (pari a 250.000 euro) e all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (pari a 1.000.000 di euro).
- può essere **ceduto a terze parti** ovvero ad altra società appartenente al medesimo gruppo;
- può essere **chiesto a rimborso.**

Qualunque sia l'utilizzo, il credito va indicato nella **dichiarazione dei redditi** e **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap.**

L'opzione per il regime, qualora non risulti già esercitata in conformità ad analoghe precedenti disposizioni, si perfeziona mediante **apposita comunicazione** da effettuare con le modalità previste dall'articolo [articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016](#) (**Provvedimento Ade del 227/2016**).

È altresì fatto obbligo, nei periodi seguenti, **di versare il canone annuo commisurato all' 1,5% della base di calcolo costituita dalla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e le imposte sul reddito versate** così come risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente ([circolare 32/E/2016](#)).

## IVA

### **L'irrilevanza Iva delle prestazioni tra casa madre e stabile**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'applicazione dell'Iva anche ai **servizi infragruppo** è stata più volte oggetto di commento da parte dell'Agenzia.

La risalente [\*\*risoluzione n. 330470 del 20.03.1981\*\*](#) aveva, infatti, precisato che andavano assoggettate ad Iva le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione.

Sul punto, però, è intervenuta più recentemente la **Corte di Giustizia Europea** con sentenza del **23.03.2006 causa C-210/04**.

In relazione all'applicabilità dell'Iva ai **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione** la Corte ha stabilito, con esclusivo riferimento all'**imposta indiretta** che “*un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni*”.

La sentenza in questione aveva ad oggetto una causa proposta dalla **Corte di Cassazione italiana**, sorta nell'ambito di una controversia che vedeva contrapporsi l'**Agenzia delle Entrate** alla **FCE Bank**, società bancaria stabilita all'estero, in merito al **rimborso di somme versate a titolo di Iva dalla sede secondaria di quest'ultima, stabilita in Italia**.

La Corte ha precisato come la **prassi amministrativa italiana** risultasse incompatibile con la **sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee** (punto 52 della sentenza) in materia di Iva.

Alla luce della **sentenza** in commento, l'Ufficio ha a stretto giro diramato la **risoluzione 81/E/2006**. Il documento di prassi, citando proprio la sentenza della [\*\*Corte C-210/04\*\*](#), ha precisato come: “*codesto Ministero ha invitato la scrivente a considerare l'opportunità di adottare provvedimenti di competenza al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di*

**Giustizia".**

In sostanza, nella **risoluzione 81/E/2006**, l'Ufficio ha riconsiderato le conclusioni cui era giunta nella precedente **risoluzione n. 330470/1981**, revocando la stessa in ordine ai rilievi mossi dalla Corte UE. L'Agenzia, al fine di adeguare la **prassi amministrativa** alla pronuncia della Corte, ha quindi chiarito che le **prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana** ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono da **considerare fuori campo di applicazione dell'Iva**. Quanto detto vale anche nei **rapporti con Paesi non appartenenti all'Unione europea**.

A diverse conclusioni si deve giungere invece, nel caso in cui la **stabile organizzazione** o la casa madre aderiscano ad un **Gruppo Iva**.

L'adesione al **Gruppo Iva**, infatti, comporta che venga **diviso di fatto il legame che intercorre tra la stabile e la casa madre**, venendo meno così l'**unitarietà soggettiva** tra le due entità, come aveva invece previsto la Corte nella [sentenza C-210/04](#).

I **rapporti tra casa madre e stabile** rilevano pertanto ai fini Iva se **una delle due appartiene ad un gruppo Iva**.

Il **Gruppo Iva** consiste in un regime Iva opzionale dai gruppi italiani in base alle disposizioni contenute negli [articolo 70 bis](#) e seguenti del **D.P.R. 633/1972**.

Il Gruppo Iva determina in sostanza la **nascita di un unico soggetto Iva** che **gestisce tutte le operazioni delle società** (o più in generale i soggetti) aderenti al regime.

Le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini Iva.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo però **non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all'estero oppure le società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo**. La questione è disciplinata espressamente dai **commi da 4-bis a 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

In questo caso, diventano **operazioni rilevanti** quelle poste in essere tra la **stabile italiana** e la propria **casa madre** qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva**, o tra una società italiana e la propria stabile estera, qualora **almeno una delle due aderisca ad un Gruppo Iva del proprio Paese**.

L'impostazione recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia, nella [sentenza C-7/2013](#) del 17.09.2014, caso Skandia, in base ai quali "...le prestazioni di servizi fornite da uno **stabilimento principale** stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono **operazioni imponibili** quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva" (punto 32). Sul punto si veda anche la [circolare AdE 19/E/2018](#).

## ACCERTAMENTO

### **Accertamento bancario: la prova analitica è sempre a carico del contribuente**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## ATTI DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA: METODOLOGIE, TERMINI DI DECADENZA E DI SOSPENSIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**accertamento bancario** è una particolare procedura che consente ai verificatori fiscali di acquisire **elementi e dati sui rapporti** intrattenuti dai contribuenti con gli **intermediari finanziari** (banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.).

Infatti, gli **articoli 32 D.P.R. 600/1973** e **51 D.P.R. 633/1972** dispongono che gli uffici possono avvalersi di **controlli** con riferimento alla generalità delle tipologie di **rapporti e operazioni finanziarie** poste in essere dai contribuenti, formulando **apposite richieste** agli intermediari finanziari.

Così come chiarito con **circolare AdE 32/E/2006**, la **richiesta di dati, notizie e informazioni** può essere formulata dagli uffici ispettivi dell'Amministrazione finanziaria, **previa autorizzazione** (del **direttore centrale** dell'accertamento e/o del **direttore regionale**, qualora la richiesta provenga da uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, e del **comandante regionale**, nel caso in cui la richiesta provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza) ed esclusivamente **a mezzo pec**.

È altresì possibile operare, sempre previa autorizzazione, una **richiesta diretta al contribuente**, il quale è così tenuto al rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei **rapporti intrattenuti** con intermediari finanziari, o comunque **estinti da non più di 5 anni** dalla data della richiesta.

Appare evidente come l'**esame dei conti correnti bancari** del contribuente sia finalizzato al **rinvendimento di movimentazioni** che non trovano riscontro nella contabilità dell'impresa o del professionista ovvero nei redditi dichiarati dal privato. Tecnicamente, le indagini finanziarie consentono l'acquisizione di elementi idonei a supportare la **rideterminazione** della base imponibile **sia di tipo analitico che di tipo induttivo**.

In particolare, i **movimenti non giustificati** danno luogo ad una **presunzione legale relativa**, in forza della quale le somme si presumono compensi/ricavi non dichiarati. Quindi, il contribuente deve dimostrare che ha **tenuto conto dei dati e degli elementi rinvenuti** in sede di accertamento per la determinazione della base imponibile stessa o che questi **non hanno rilevanza** allo stesso fine.

Con la recente [\*\*ordinanza n. 27642 del 03.12.2020\*\*](#), la Corte di Cassazione, dando continuità al proprio orientamento in materia, ha ribadito che **il contribuente ha l'onere di superare la presunzione legale di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#)**, dimostrando in modo analitico l'estranietà di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili.

Allo stesso modo, ove il contribuente fornisca tale prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione, **il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica altrettanto rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.**

Sul punto, è stato altresì precisato che **l'onere di provare l'esatta provenienza delle ingenti somme** per accreditamenti bancari sui conti correnti personalmente intestati al contribuente e, comunque, che si tratti di disponibilità reddituale esente da imposta (quindi, in sostanza, **l'onere di fornire una prova contraria**) ricade sul contribuente anche nell'ipotesi di un'assoluzione ottenuta nel parallelo processo penale nel quale era imputato (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 23799 del 22.10.2020](#)).

Per quanto concerne l'utilizzo delle **indagini finanziarie** al fine di imputare alle società le movimentazioni sui conti correnti riferibili alla compagine sociale, si è affermato che, in tema di accertamento sulle **società di persone o di capitale a ristretta base partecipativa**, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri previsti dagli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#), le movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alla compagine sociale, **riferendo a tali società le operazioni ivi riscontrate**, poiché la sussistenza di una “**stretta relazione**” tra i soci e la società è idonea a far presumere la sostanziale **sovraposizione tra interessi personali e societari** (cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 19774 del 22.09.2020](#)).

Tale pronuncia sembra comunque porsi in **contrastò con le precedenti pronunce di legittimità**, nonché con le indicazioni di prassi fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria, per le quali continua ad essere **necessario dimostrare l'effettiva “intestazione fittizia”** dei conti correnti oggetto di accertamento (cfr. [Corte di Cassazione, ordinanza n. 7758 del 20.03.2019](#); [sentenza n. 15006 del 16.06.2017](#)).

Da ultimo, è il caso di sottolineare che, laddove l'ufficio accerti maggiori ricavi a carico del contribuente sulla base delle movimentazioni bancarie, **il contribuente ha l'onere di provare anche l'esistenza di eventuali costi deducibili**; tuttavia, qualora dallo stesso atto impositivo o comunque da elementi a disposizione del giudice (ad esempio, da altri atti istruttori come un

PVC), emergesse che dette movimentazioni sono state **effettivamente destinate** al sostentimento di costi dell'attività d'impresa, **l'ufficio deve tenerne conto** in sede di rideterminazione del reddito (cfr. [Corte di Cassazione, n. 23093 del 22.10.2020](#)).